

REGOLAMENTO (CE) N. 921/96 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2178/95, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali, e il regolamento (CE) n. 1798/94, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria e che fissa le modalità di adattamento di questi contingenti (1994/1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito degli accordi preferenziali esistenti tra la Comunità europea, da un lato, e la Polonia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro (in appresso denominati «paesi terzi»), è previsto che alcuni prodotti originari dei paesi in questione possano beneficiare, all'importazione nella Comunità nel quadro di contingenti o di massimali tariffari, di dazi doganali ridotti o nulli;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è opportuno adattare tali concessioni tenendo conto in particolare dei regimi di scambi di prodotti della pesca e tessili che esistevano tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e la Polonia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro;

considerando che, a tal fine, sono in corso colloqui esplorativi con detti paesi al fine di concludere protocolli aggiuntivi agli accordi summenzionati;

considerando tuttavia che, a causa dei tempi troppo stretti, i protocolli aggiuntivi non sono potuti entrare in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che, conformemente agli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta

ad adottare le misure necessarie per rimediare a tale situazione; che tali misure devono concretarsi in contingenti e massimali tariffari comunitari autonomi che riprendano le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia;

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1275/95⁽¹⁾, il Consiglio ha introdotto alcune procedure d'applicazione dell'accordo sulla liberalizzazione degli scambi e sull'istituzione di misure di accompagnamento tra la comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Estonia, dall'altro; che è pertanto opportuno, in applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 di detto accordo, aprire contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli come previsto dall'allegato V del citato accordo;

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2125/95⁽²⁾ la Commissione ha aperto contingenti tariffari per le conserve di funghi di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 in applicazione degli adattamenti e delle misure transitorie per attuare nel settore agricolo gli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round previsti dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽³⁾; che, a tal fine, è opportuno eliminare i contingenti tariffari con numero

⁽¹⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2723/95 (GU n. L 283 del 25. 11. 1995, pag. 12).

⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.